

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dal Settore Legislativo dell'A.G.C. 01 della Giunta Regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 12 novembre 2004 n. 8, 11 agosto 2005 n. 15, 29 dicembre 2005 n. 24, 19 gennaio 2007 n.1 e 4 aprile 2007 n.5.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

Testo vigente della LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2003 n. 28

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO DELLA FINANZA REGIONALE

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1 Fondo da ripartire

1. A decorrere dall'esercizio 2004, nel bilancio regionale è iscritto un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2. L'attribuzione delle risorse alle competenti Unità Previsionali di Base è disposta con delibera della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è prioritariamente utilizzato per il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali o per l'incremento del capitale della società di cui all'articolo 6, comma 1, in relazione a specifici programmi, anche pluriennali, approvati con le delibere della Giunta regionale di cui al comma 1. In caso di attribuzione delle risorse su base pluriennale, il fondo negli esercizi successivi è iscritto al netto delle quote già attribuite.

3. *Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n.28/03, nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati attraverso la legge di bilancio.* (1)

4. L'eventuale quota del fondo non utilizzata entro il termine di ogni esercizio finanziario è riassegnata alla spesa nell'esercizio successivo per le medesime finalità, ovvero può essere destinata, con apposita norma della legge finanziaria, ad interventi di interesse sociale e a spese di investimento.

(1) comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

Articolo 2 Aumento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2004

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, articolo 5 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, dovuti dall'1 gennaio 2004 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell'anno 2003.

2. *Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1 gennaio 2006.* (1)

(1) comma così aggiunto dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24

Articolo 3

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1. E' istituita dall'1 gennaio 2004 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, articolo 17.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.

3. *L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 , articolo 1, comma 1, lettera d).* (1)

4. Il versamento dell'imposta è effettuato nel mese successivo con le modalità e nel termine previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17,18 e 19 o con versamento sul conto della tesoreria regione Campania. (2)

5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi legali. In caso di ritardato pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al cinque per cento dell'imposta, oltre agli interessi legali.

6. *All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 e presentata alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede l'amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n.549, articolo 3, comma 13 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, articolo 50, comma 1 e, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.*(3)

7. *La Regione, per l'espletamento dei controlli finalizzati a gestire la corretta osservanza delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, può avvalersi dei competenti Comandi della Guardia di finanza i quali, al riguardo, esercitano le stesse facoltà e poteri previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.* (4)

(1) comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a) della legge regionale 11 agosto 2005 n. 15, e già sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8

(2) comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. b), della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8

(3) comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b) della legge regionale 11 agosto 2005 n. 15 e già sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. c), della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8

(4) comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. c) della legge regionale 11 agosto 2005 n. 15

Articolo 4 (1)

(1) **Articolo soppresso per effetto dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24**

Articolo 5

Disposizioni per la copertura dei disavanzi pregressi del sistema sanitario regionale

1. Il disavanzo 2002 è finanziato con le somme derivanti dalle disposizioni previste dai commi 2 e 3 e con le somme disponibili sulla U.P.B. 4.15.38 del bilancio 2003, fermo restando i provvedimenti relativi alla copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale fino all'anno 2000, ed i provvedimenti finalizzati alla parziale copertura del disavanzo per l'anno 2001.

2. Al fine di conseguire il più efficiente ed efficace impiego delle risorse assegnate alla Regione e considerata la loro distribuzione temporale di utilizzo per la realizzazione delle iniziative regionali per l'edilizia pubblica prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, le risorse finanziarie appostate nel bilancio regionale nello stato di previsione della spesa 2003 all'U.P.B. 1.3.10 - capitolo gestionale 2401-limitatamente alla somma di Euro 550.000.000,00, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative vigenti, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa per l'assistenza sanitaria accertata per l'anno 2002 per assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001

ed alle conseguenti delibere di Giunta regionale n. 1082/02, n. 4845/02 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'importo di cui al secondo comma è iscritto all'U.P.B. 4.15.38 del bilancio regionale 2003- stato di previsione della spesa.

4. La copertura finanziaria delle iniziative programmate per l'edilizia pubblica è assicurata per gli anni 2003 e 2004 dalle disponibilità residue delle somme appostate all'U.P.B. 1.3.10 - capitolo gestionale 2401- del bilancio regionale 2003 - stato di previsione della spesa.

Articolo 5 bis (1)

Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/03.

(1) articolo aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24

Articolo 6

Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere

1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo (1), finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità.

2. La Regione Campania con decreto del Presidente della Regione designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, compresa la determinazione del capitale sociale della società di cui al comma 1.

4. Al fine di pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa sanitaria è istituito presso l'assessorato competente un osservatorio regionale per conseguire una conoscenza delle migliori condizioni di mercato.

5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzata ad emanare il provvedimento con il quale sono definite le procedure attuative, sentito il parere della II e V commissione consiliare permanente.

6. *Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche -IRPEF- e dell'imposta regionale sulle attività produttive -IRAP-. (2)(3)*

6 bis. *La somma di 170 milioni di euro relativa all'anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità -SORESA spa- così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 -commissioni e spese-. (4)*

7. *Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità -So.Re.Sa.- s.p.a., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO.regionali fino al 31 dicembre 2005. (2)*

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi. (2)

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione. (2)

10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della Giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario. (2)

11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. s.p.a. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. s.p.a. apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. (2)

12. La So.Re.Sa. s.p.a. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle -S.P.V.- di cui alla legge 30 aprile 1999, o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle -SPV- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge. (5) Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. s.p.a. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente. (2)

13. La So.Re.Sa. s.p.a. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie. (2)

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n.32, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione. (2)

15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie. (2)

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti. (2)

(1) comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. d) della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24

(2) comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24

(3) comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2007 n. 5 come già sostituito dall'art. 34, comma 3 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 e aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24

(4) comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 4 aprile 2007 n. 5

(5) periodo aggiunto dall'art. 31, comma 17, della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1

Articolo 7

Budgetizzazione dei costi delle aziende sanitarie

1. I Direttori generali delle aziende sanitarie non possono superare per l'anno 2003 i tetti di spesa fissati per i vari fattori di costo dalle delibere di Giunta regionale n. 1758/2002, n.2451/2003 e n. 3133/2003, nonché le limitazioni derivanti dalla applicazione della delibera di Giunta regionale n. 1270/03 e successive modifiche.

2. Per l'assistenza farmaceutica territoriale convenzionata il tetto annuo di spesa per singola A.S.L. è quello indicato nell'allegato n. 5 della delibera di Giunta regionale n. 3921 del 5 agosto 2002.

3. I Direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica di cui al comma 2, devono attivare ed applicare le misure previste dalle delibere di Giunta regionale n. 4062/01, n. 4063/01, n. 4064/01, n. 5592 /01, n. 6474/02 e n. 2079/03 e successive modifiche.

4. La Regione promuove il ricorso alla concertazione con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le aziende sanitarie per governare i processi di ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta pubblica e privata di servizi sanitari, anche con specifico riferimento alle problematiche occupazionali che possono sorgere nella programmazione annuale dei volumi delle prestazioni sanitarie e dei correlati tetti di spesa e nel passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo che deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2004, ai fini della qualificazione nell'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private e pubbliche.

5. La Giunta regionale approva e modifica i tetti di spesa di cui ai commi 1 e 2 sulla base della programmazione annuale delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza e delle risorse disponibili a tal fine, con l'adozione delle misure idonee a mantenere l'equilibrio del bilancio. Analogamente, la Giunta regionale può procedere alla modifica delle misure previste nel comma 3.

6. L'applicazione del presente articolo non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi complessivi.

Articolo 8 **Sistemi di controlli e sanzioni per i Direttori generali** **delle aziende sanitarie**

1. I Direttori generali delle aziende sanitarie esercitano i poteri di gestione e di controllo rispetto alle attività delle stesse aziende e alle disposizioni di cui all'articolo 7, nonché agli atti di programmazione e agli atti amministrativi di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rispetto dei tetti di spesa e sull'andamento dei costi programmati delle aziende sanitarie attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l'esame delle relazioni trimestrali dei collegi dei revisori dei conti delle singole aziende sanitarie e ospedaliere.

3. In caso di mancato rispetto dei tetti di spesa e del mantenimento dei costi all'interno dei budget indicati dalla presente legge, o in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell'incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre -1992, n.502, articolo 3 bis, comma 6, previsto per gli organi delle aziende sanitarie - Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo - nella misura complessiva di tale compenso.

4. Le misure sanzionatorie di cui al comma 3 ed il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. La Giunta regionale, se applica per due volte le misure sanzionatorie di cui al comma 3, provvede contestualmente alla decadenza automatica dei direttori interessati.

Articolo 9 **Processo di accreditamento**

1. Al fine di accelerare l'iter del processo di accreditamento istituzionale di cui al decreto legislativo 502/92, la Giunta regionale, procedendo con atti separati per settori di attività, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi e conclude i lavori relativi agli altri settori di attività entro 180 giorni dalla stessa data.(1)

2. Se la commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 877/02 non trasmette alla Giunta regionale le relative proposte entro i termini di cui al comma 1 decade automaticamente ed i lavori sono completati dal competente servizio dell'assessorato regionale alla sanità entro sessanta giorni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 2006, n. 119 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale.

Articolo 10
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 dicembre 2003

Bassolino